

ELEZIONI POLITICHE 2018

SCEGLIERE DI VOTARE IN ITALIA – PROROGA DEI TERMINI PER L'OPZIONE

Si informa che, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, trova applicazione il comma 2 dell'art. 4 L. 459/2001, quindi l'elettore residente all'estero, regolarmente iscritto all'AIRE, può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il 10° giorno successivo all'indizione delle votazioni (D.P.R. n. 209 del 29.12.2017).

Pertanto il termine ultimo per l'esercizio del summenzionato diritto di opzione è il prossimo 8 gennaio 2018.

Si rammenta che l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia vale solo per una consultazione elettorale. Gli elettori residenti all'estero esercitano il diritto di opzione **comunicando per iscritto la propria scelta (OPZIONE) al Consolato.**

Tale comunicazione deve avvenire in forma scritta, redatta anche su carta semplice e - per essere valida - deve contenere l'indicazione del nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e presentare la firma dell'elettore. Per tale comunicazione si può anche utilizzare l'apposito modulo disponibile presso il Consolato, i Patronati, le associazioni, il COMITES oppure scaricabile dal sito web del Ministero degli Esteri (www.esteri.it) o da quello del proprio Ufficio consolare.

Se la dichiarazione non è consegnata personalmente dall'elettore, dovrà essere accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante.

Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.

La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOcata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all'Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l'esercizio dell'opzione.

Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all'interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1 bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.

L'UFFICIO CONSOLARE E' A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO